

PARTE V



MISURE CONTRO L'EVASIONE

1. LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI IVA (SPESOMETRO)

Cosa comunicare

Quando e come trasmettere i dati

2. GLI INTERVENTI IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE

La pubblicazione degli studi di settore

Le sanzioni

La nuova ipotesi di accertamento induttivo

3. ALTRE DISPOSIZIONI

Limiti all'uso del denaro contante

La comunicazione all'anagrafe tributaria degli operatori finanziari

La partecipazione dei Comuni

Società di comodo e società in perdita

Chiusura d'ufficio della partita Iva

Verifica partita Iva

4. IL NUOVO REDDITOMETRO

In cosa consiste

Il software "Redditest"

1. LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI IVA (SPESOMETRO)

L'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni Iva di un determinato valore è stato introdotto dall'art. 21 del decreto legge n. 78/2010. L'obiettivo del legislatore è quello di rafforzare gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, necessari alla prevenzione e al contrasto dei comportamenti fraudolenti in materia di Iva (frodi "carosello" e false fatturazioni) e in ambito di imposizione sul reddito.

>> COSA COMUNICARE

La comunicazione telematica ha per oggetto le operazioni rilevanti ai fini Iva (imponibili, non imponibili, esenti) e si applica esclusivamente ai soggetti passivi di tale imposta che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi, rilevanti agli effetti del tributo, nel territorio dello Stato.

Dal 1° gennaio 2012, per le operazioni per le quali è previsto l'obbligo di emettere fattura è stata eliminata la soglia minima di 3.000 euro.

Il decreto legge n.16/2012 ha stabilito che la comunicazione deve essere inviata, per ciascun cliente e fornitore, con riferimento a tutte le operazioni (attive e passive) effettuate.

Le operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura devono essere comunicate solo se di importo non inferiore a 3.600 euro, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione:

- le importazioni
- le esportazioni (art. 8, comma 1, lettere a e b del Dpr 633/72)
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list
- le operazioni già comunicate all'Anagrafe tributaria (per esempio, fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione, atti di compravendita immobili, eccetera)
- operazioni intracomunitarie (per le quali è già previsto l'invio dei modelli Intra).

In fase di prima applicazione, sono inoltre escluse le operazioni rilevanti ai fini dell'Iva effettuate fino al 30 giugno 2011 per le quali non vi è l'obbligo di emissione della fattura.

ATTENZIONE

La comunicazione non va trasmessa, per le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi Iva, quando il pagamento, anche se superiore al limite individuato, è effettuato con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari già obbligati alla comunicazione all'Anagrafe tributaria dei rapporti e delle operazioni con la clientela.

Infatti, i dati relativi a queste transazioni sono comunque comunicati dagli stessi operatori finanziari che hanno emesso le carte con le quali è avvenuto il pagamento dei corrispettivi.

Sussiste l'obbligo dell'invio, invece, se la carta di credito, di debito o prepagata è stata emessa da un operatore finanziario non residente e senza stabile organizzazione in Italia.

>> QUANDO E COME TRASMETTERE I DATI

L'invio telematico va effettuato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni.

È possibile trasmettere una comunicazione in sostituzione di un'altra già inviata, a condizione che si riferisca allo stesso periodo d'imposta e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati.

La trasmissione deve avvenire tramite il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline), anche avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, e secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 settembre 2011.

ATTENZIONE

L'omessa presentazione della comunicazione o la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 258 a un massimo di 2.065 euro.

2. GLI INTERVENTI IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE

Sono state approvate alcune modifiche normative alla disciplina degli studi di settore che riguardano in particolare:

- la tempistica di pubblicazione dei decreti di approvazione degli studi di settore
- le sanzioni legate ai casi in cui il contribuente ometta la presentazione del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore
- la possibilità di procedere all'accertamento induttivo in caso di
 - omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore
 - indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.

Inoltre, con il decreto n. 201/2011 è stata dettata una nuova disciplina relativa ai limiti dell'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soggetti "congrui" agli studi di settore (anche per effetto di adeguamento).

Per questi soggetti è previsto:

1. la preclusione ad operare accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del Dpr n. 600/1973 e articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del Dpr n. 633/1972)
2. la riduzione di un anno del termine di decadenza per l'attività di accertamento delle imposte dirette (articolo 43, primo comma, del Dpr n. 600/1973) e dell'Iva (articolo 57, primo comma, del Dpr n. 633/1972). Questa disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia (ai sensi dell'articolo 331 del Codice di procedura penale) per uno dei reati previsti dal decreto legislativo n. 74/ 2000
3. la possibilità di determinare sinteticamente il reddito complessivo (articolo 38 del Dpr n. 600/1973) solo quando il reddito complessivo accertabile eccede di almeno un terzo quello dichiarato (in luogo di almeno un quinto, come è invece previsto dal sesto comma del citato articolo 38).

Questa nuova disciplina si applica con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualità 2011 e a quelle successive, e a condizione che:

- il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti
- sulla base dei dati comunicati, la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.

>> LA PUBBLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Dal 2012 gli studi di settore devono essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Inoltre, è stata prevista la possibilità di modificare gli studi di settore, già approvati, con eventuali integrazioni da pubblicare in Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in vigore, al fine di tener conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali.

Per il periodo d'imposta 2011, il decreto legge n. 16/2012 ha posticipato al 30 aprile 2012 il termine per la pubblicazione di integrazioni agli studi di settore.

>> LE SANZIONI

È fissata al massimo importo consentito (2.065 euro) la sanzione prevista dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 471/1997, quando il contribuente omette la presentazione del modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore e sempre che non provveda anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.

In relazione alle sanzioni applicabili in fase di accertamento, in caso di omessa compilazione dei modelli da studi di settore, è previsto un aumento del 50% della misura della sanzione minima e massima applicabile nelle ipotesi di rettifica delle dichiarazioni dei redditi, Iva e Irap a seguito di accertamento effettuato sulla base delle risultanze degli studi di settore.

Tale maggiorazione si applica solo se il contribuente non provvede alla preventiva presentazione del modello, anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate formulato sulla base dei dati esposti dallo stesso contribuente nella relativa dichiarazione annuale, e se "il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o professione", "la maggiore imposta accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile" ai fini Iva, ovvero "il maggior imponibile accertato" ai fini Irap, a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, è superiore al 10% di quello dichiarato.

>> LA NUOVA IPOTESI DI ACCERTAMENTO INDUTTIVO

La possibilità di procedere all'accertamento induttivo, ai sensi del secondo comma dell'art. 39 del Dpr n. 600/1973, è stata estesa anche ai casi di

- omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore
- presentazione degli stessi con dati omessi o infedeli
- indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi non sussistenti.

In questi casi, l'Agenzia delle Entrate può determinare il reddito d'impresa e di lavoro autonomo sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, potendo prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Tuttavia, la previsione normativa trova applicazione solo se le irregolarità compiute dal contribuente sono tali che il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o professione, accertabile a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, è superiore al 10% del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato.

ATTENZIONE

Per gli accertamenti notificati a partire dal 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 16/2012), l'induttivo è possibile nei seguenti casi:

- omessa presentazione dei modelli
- indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi non sussistenti
- infedele compilazione dei modelli che comporti una differenza superiore al **15%**, o comunque a **50.000 euro**, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

>> LIMITI ALL'USO DEL DENARO CONTANTE

Per adeguare le disposizioni adottate in ambito comunitario, circa la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il decreto legge n. 201/2011 ha abbassato la soglia massima per l'utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore, riducendola a **999,99** euro.

ACQUISTI CITTADINI STRANIERI

Il limite per l'utilizzo di denaro contante è elevato a **15.000 euro** per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi effettuati presso imprese che operano nel settore del **commercio al minuto** e **agenzie di viaggio e turismo** dalle persone fisiche non residenti in Italia e con cittadinanza diversa da quella italiana o di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Questa deroga, introdotta dall'art. 3 del decreto legge n. 16/2012, è ammessa se chi cede il bene o presta il servizio effettua i seguenti adempimenti:

1. invio all'Agenzia delle Entrate di una comunicazione preventiva nella quale deve essere indicato anche il conto corrente (intestato al cedente o al prestatore) nel quale dovrà essere versato il denaro contante incassato (il nuovo modello e il software di compilazione e di invio sono disponibili sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate)
2. al momento dell'operazione occorre acquisire fotocopia del passaporto dell'acquirente nonché autocertificazione con la quale quest'ultimo attesta di non essere cittadino italiano né di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo e di non avere la residenza in Italia
3. nel primo giorno feriale successivo all'operazione il venditore deve versare il denaro incassato sul conto corrente indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle Entrate e consegnare una copia della stessa all'operatore finanziario.

Inoltre, occorre comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni di importo unitario non inferiore a 1.000 euro effettuate dal 29 aprile 2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 16/2012).

>> LA COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA DEGLI OPERATORI FINANZIARI

Dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari hanno l'obbligo di comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria tutte le movimentazioni relative ai rapporti finanziari intrattenuti con i contribuenti e ogni altra informazione, relativa ai medesimi rapporti, strettamente necessaria ai controlli fiscali.

Gli operatori interessati sono le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, previa consultazione delle associazioni di categoria degli operatori finanziari e del Garante per la protezione dei dati personali, saranno stabilite le modalità di invio della comunicazione.

>> LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI

Per incentivare la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento dei tributi, è prevista l'attribuzione, per il triennio 2012-2014, dell'intero ammontare del maggior gettito che si otterrà a seguito delle segnalazioni degli stessi enti locali. In precedenza, la percentuale di incasso della lotta all'evasione era stata fissata dal decreto sul federalismo municipale al 50%.

>> SOCIETÀ DI COMODO E SOCIETÀ IN PERDITA

È stata introdotta, a partire dal 2012, una maggiorazione del 10,5% dell'Ires dovuta dalle società non operative – le cosiddette “società di comodo” – per le quali, quindi, la nuova aliquota Ires sarà pari al 38%. Inoltre, saranno considerate “non operative” anche le società in perdita per tre periodi d'imposta consecutivi, nonché quelle che, nell'arco del triennio, dichiarino per due periodi d'imposta una perdita e per uno un reddito inferiore a quello minimo.

>> CHIUSURA D'UFFICIO DELLA PARTITA IVA

Il decreto legge n. 16/2012 ha introdotto una procedura semplificata di cancellazione delle partite Iva non più utilizzate.

Sulla base degli elementi e dei dati in proprio possesso, l'Agenzia delle Entrate individua i titolari di partita Iva che, pur essendo obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione di attività, e comunica agli stessi che provvederà alla chiusura d'ufficio della partita Iva.

Il contribuente che rileva eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente ha la possibilità di fornire i chiarimenti necessari entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

La chiusura comporta l'obbligo del pagamento della sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività (da 516 a 2.065 euro). Tale sanzione sarà iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo.

Tuttavia, se entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione il contribuente paga la sanzione ridotta di 172 euro (un terzo del minimo), l'iscrizione a ruolo non è eseguita.

>> VERIFICA PARTITA IVA

Per contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito internet (www.agenziaentrate.gov.it) il “**Servizio di verifica partita Iva**”.

Si tratta di un nuovo strumento che permette a chiunque di verificare la validità di un numero identificativo di partita Iva.

L'applicazione fornisce le informazioni relative allo stato di attività della partita Iva inserita, alla denominazione del soggetto o, per le persone fisiche, al nome e cognome del soggetto al quale è intestata.

COME FUNZIONA

È sufficiente inserire il numero di partita Iva che si intende verificare. Se risulta regolarmente registrata in Anagrafe tributaria, si ottiene un messaggio di risposta che riporta:

- stato (se è attiva, sospesa o cessata)
- denominazione o cognome e nome del titolare
- data dell'inizio dell'attività ed eventuali date di sospensione e cessazione.

4. IL NUOVO REDDITOMETRO

Con il decreto legge n. 78/2010 (articolo 22) è stato modificato parzialmente l'articolo 38 del Dpr 600/1973 che disciplina, oltre all'accertamento sintetico di tipo analitico, l'accertamento sintetico di tipo induttivo (il cosiddetto "redditometro").

>> IN COSA CONSISTE

Attraverso l'utilizzo del "redditometro", l'Amministrazione finanziaria può determinare "induttivamente" il reddito delle persone fisiche – al verificarsi di determinate condizioni – calcolandolo sulla base di una serie di indici di capacità contributiva.

Le novità si riferiscono, in particolare, alle diverse modalità di calcolo del reddito e alla possibilità di utilizzare nuovi indicatori di capacità contributiva. L'obiettivo è quello di adeguare all'attuale contesto socio-economico questa particolare forma di accertamento, di renderlo più efficiente e dotarlo di maggiori garanzie per i contribuenti.

Il nuovo strumento, che sarà utilizzato a partire dal periodo d'imposta 2009, presenta, nella sua versione aggiornata, alcune caratteristiche che lo differenziano sostanzialmente da quello utilizzato in passato.

IL NUOVO REDDITOMETRO IN SINTESI	
COSA PREVEDE LA NORMA	l'ufficio potrà sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta. È fatta salva la prova contraria del contribuente, il quale potrà dimostrare che il finanziamento delle spese effettuate è avvenuto: <ul style="list-style-type: none"> - con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta - con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta - con redditi che non concorrono alla formazione del reddito imponibile
QUANDO È AMMESSO	l'accertamento sintetico sarà ammesso solo quando il reddito complessivo accertabile – reddito presunto – risulterà superiore di almeno il 20% di quello dichiarato (nella versione precedente del redditometro, tale percentuale era pari al 25% e l'accertamento era ammesso quando il reddito dichiarato non risultava congruo, rispetto agli elementi indicativi di capacità contributiva, per almeno due periodi d'imposta)
NUOVI INDICI	la determinazione sintetica del reddito potrà essere fondata, inoltre, sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza. Gli indici utilizzati per la ricostruzione induttiva del reddito saranno determinati con appositi decreti ministeriali che verranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale.
OBBLIGATORietà DEL CONTRADDITTORIO	sarà obbligatorio per l'ufficio invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione.
RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI DEDUCIBILI E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA	dal reddito complessivo determinato sinteticamente sarà possibile dedurre gli oneri di cui all'art. 10 del Dpr n. 917/1986 (contributi previdenziali, erogazioni liberali, eccetera). La maggior imposta lorda accertata sarà diminuita delle detrazioni previste dalla legge (per familiari a carico, per tipologia di reddito, spese mediche, eccetera).

>> IL SOFTWARE “REDDITEST”

L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un software gratuito – “ReddiTest” – per consentire ai contribuenti di valutare autonomamente il grado di coerenza tra le spese effettuate nell'anno dal proprio nucleo familiare e il reddito dichiarato.

Il prodotto informatico è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

COME FUNZIONA “REDDITEST”

Inserendo nell'applicazione alcune informazioni necessarie (reddito del nucleo familiare, tipologia della propria famiglia, zona di residenza) e indicando le spese più significative sostenute nell'anno, il software restituisce un messaggio di “coerenza” (verde) o di “incoerenza” (rosso).

Il risultato della stima del reddito tiene conto anche di alcune spese comuni (generi alimentari, abbigliamento, calzature, eccetera) il cui inserimento non è richiesto ma che generalmente sostiene una famiglia nel corso dell'anno.

Sono state individuate più di cento voci, indicative di capacità di spesa, divise in sette categorie:

- 1) abitazione
- 2) mezzi di trasporto
- 3) assicurazioni e contributi
- 4) istruzione
- 5) tempo libero e cura della persona
- 6) investimenti immobiliari e mobiliari netti
- 7) spese varie.

Il metodo seguito da ReddiTest per stimare il reddito familiare si fonda su procedure statistiche consolidate. Le relazioni tra gli elementi di spesa e reddito dichiarato sono individuate sulla base di analisi condotte su una platea di riferimento composta da oltre 22 milioni di famiglie.